



Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività successive alle procedure di pagamento volontario concernenti la gestione dei crediti comunali di qualsiasi natura, con particolare riguardo alle attività di recupero delle entrate mediante riscossione coattiva.

2. La riscossione coattiva può essere effettuata per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa:

-tramite Ingiunzione Fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se svolta in proprio dall'Ente o dallo stesso affidata ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs 446/97;

- tramite Ruolo, con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 per il tramite del Concessionario Nazionale della Riscossione;

- con altro titolo esecutivo idoneo previsto dalla legge.

4. Per la riscossione coattiva delle entrate l'Amministrazione può scegliere le modalità di gestione (diretta, in concessione ai soggetti ex art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs 446/97, tramite il Concessionario nazionale della Riscossione) in relazione alla tipologia di entrata, ai tempi richiesti dalle diverse modalità di gestione ed alle difficoltà di riscossione.

5. In caso di gestione diretta, la realizzazione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate è assicurata dal competente Ufficio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

Art. 2 - Gestione della riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento.

2. Le procedure di riscossione tramite ruolo sono gestite secondo la legge e le norme previste a tal fine dal Concessionario Nazionale della Riscossione (oggi, Riscossione Sicilia S.p.A. per la Sicilia e Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze).

3. Per particolari tipologie di credito per le quali risulti un elevato grado di difficoltà nella riscossione diretta da parte dell'Ente e per tutte le attività di natura cautelare ed esecutiva successive all'emissione delle ingiunzioni che risultino di difficile attuazione, o di particolare rilevanza, o fuori dall'ambito di competenza del Funzionario della riscossione che esercita con i poteri dell'Ufficiale della Riscossione, si procederà alla gestione coattiva tramite ruolo.



Art. 3 - Solleciti di pagamento ed ingiunzioni fiscali

1. Per rendere più tempestivo il recupero del credito, preventivamente all'attivazione delle procedure per la riscossione coattiva, gli uffici competenti valutano l'opportunità di effettuare azioni di riscossione precoattive sollecitando i pagamenti non effettuati mediante richieste, intimazioni o avvisi bonari.
2. Al fine di agevolare la gestione della riscossione ed evitare l'avvio di procedure esecutive, tenendo conto del tempo trascorso dalla notifica dell'atto iniziale, dei tempi di prescrizione del credito e dell'eventuale emissione di atti di sollecito già intervenuti, l'Ente può procedere al sollecito anche mediante posta ordinaria, raccomandata anche digitale, e-mail, PEC, sollecito telefonico.
3. Le spese postali, di notifica e procedurali possono essere poste a carico del debitore anche in fase di sollecito o con recupero sulla eventuale successiva emissione dell'ingiunzione o del ruolo.
4. Scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto di sollecito/intimazione di cui al precedente comma 1, ovvero scaduto il termine per il pagamento degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali, l'Ente procede all'attivazione delle forme di riscossione coattiva di cui al precedente articolo 1.
5. Nel caso di riscossione coattiva in gestione diretta mediante ingiunzione di pagamento, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, l'Ente notifica apposito atto di ingiunzione di pagamento, il quale è sottoscritto dal Responsabile competente, anche con le modalità previste dall'articolo 1, comma 87 della legge n. 549 del 1995 o dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993.
6. Nel caso di riscossione coattiva mediante ruolo, di cui al D.P.R. 602/73, il Concessionario Nazionale della Riscossione notifica apposita cartella esattoriale.

Art. 4 - Azioni cautelari ed esecutive

1. In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento, l'Ufficio preposto valuta, con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità del creditore ed all'economicità dell'azione da intraprendere, l'opportunità di attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva previste dalla normativa.
2. Nel caso di presentazione di istanza di revisione dell'ingiunzione di pagamento, le procedure per azioni cautelari ed esecutive sono sospese fino al momento della notifica degli esiti della stessa all'interessato. In caso di parziale accoglimento o diniego della richiesta dell'ingiunzione di pagamento l'interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 5 giorni dal ricevimento della risposta dell'ufficio alla propria istanza in autotutela.



3. Il Funzionario responsabile per la riscossione, che esercita le funzioni demandate agli Ufficiali della riscossione, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 2-septies del D.L. 209/2002 convertito dalla L. 265/2002, provvede alla formazione degli atti esecutivi, in particolare all'espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi.

4. Nei limiti imposti dalle legge, le azioni esecutive possono essere intraprese dal Responsabili della riscossione coattiva, salvo quelle demandate espressamente all'Ufficiale della Riscossione.

Art. 5 - Rimborso spese amministrative, spese di notifica, interessi, spese di attivazione procedure cautelari ed esecutive

1. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti sono addebitati, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune, i seguenti oneri aggiuntivi:

- a) le spese di produzione e notifica dell'Ingiunzione fiscale o altro titolo idoneo;
- b) le spese amministrative sostenute per l'attività di gestione della procedura coattiva: in fase di prima applicazione, 10,00 euro se il pagamento viene effettuato entro i 30 giorni dalla notifica della Ingiunzione fiscale, ulteriori 15,00 euro se il pagamento avviene dopo i 30 giorni dalla notifica della Ingiunzione fiscale.
- c) le spese inerenti l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive nella misura prevista dalla tabella allegata al D.M. 21 novembre 2000, se non diversamente previsto dall'Ente;
- d) le spese eventualmente sostenute per la difesa legale e il contenzioso.

2. Le spese e gli oneri di riscossione sopra indicati possono in ogni caso essere rideterminati dalla Giunta Comunale per tenere conto delle effettive spese sostenute per la gestione della riscossione coattiva.

3. Nell'Ingiunzione fiscale sono conteggiati gli interessi legali nel tempo vigenti, con maturazione giorno per giorno, decorrenti dalla data in cui è divenuto esigibile il credito. Gli interessi non sono applicati per le entrate per le quali sono previste maggiorazioni dell'importo in via capitale in ragione del ritardo nell'adempimento.

4. In caso di attivazione delle procedure cautelari e/o esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti maggiorati di 2 punti.

Art.6 - Modalità di riscossione e Rateizzazione

1. Il pagamento del debito può essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le sue filiali;
- b) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
- c) con procedure telematiche di pagamento previste dall'Ente.



2. L'Ente, su richiesta dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica della ingiunzione di pagamento, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, con l'aggiunta degli interessi legali, secondo il seguente schema:

fino a € 100,00 fino a 2 rate mensili
da € 100,01 a € 200,00 fino a 3 rate mensili
da € 200,01 a € 500,00 fino a 6 rate mensili
da € 500,01 a € 3.000,00 fino a 12 rate mensili
da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a 18 rate mensili
da € 6.000,01 a € 10.000,00 fino a 24 rate mensili
da € 10.000,01 a € 20.000,00 fino a 36 rate mensili
da € 20.000,01 a € 40.000,00 fino a 48 rate mensili
da € 40.000,01 a € 50.000,00 fino a 60 rate mensili
oltre €. 50.000,01 fino a 72 rate mensili

3. Qualora la richiesta di rateazione venga presentata oltre 30 giorni dalla notifica della ingiunzione di pagamento, la rateazione può essere concessa solo in 6 rate mensili di pari importo.

4. La rata di pagamento minima è pari a 50,00 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro la data di scadenza indicata nel piano di rateizzazione.

5. La richiesta di rateizzazione presentata successivamente all'avvio delle procedure cautelari è calcolata sul nuovo importo dovuto e si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.

6. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza automatica dalla rateizzazione e l'obbligo di pagamento del debito residuo in unica soluzione.

7. Trascorsi 30 giorni dall'ultima scadenza di pagamento non onorata si procede automaticamente d'ufficio con le procedure cautelari ed esecutive per il recupero del residuo debito.

8. Nei casi di decadenza dal beneficio della rateizzazione di cui al comma 7 non è ammessa ulteriore dilazione per il singolo specifico credito.

9. La scadenza delle rate è di massima mensile ma è data facoltà all'Ufficio di concordare con il contribuente una diversa periodicità delle rate del piano di ammortamento rispetto a quella mensile, rimanendo entro il periodo massimo previsto per la rateizzazione. Il contribuente in ogni momento può estinguere il debito residuo in un'unica soluzione.

Art. 7- Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'emissione di Ingiunzione fiscale per somme inferiori a 30,00 euro. Tale limite s'intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito



rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future Ingiunzioni fiscali, salva prescrizione.

Art. 8 - Rimborso delle somme pretese e riconosciute indebite

1. I rimborsi delle somme ingiunte, riconosciute dall'Ente indebite, sono effettuati entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito sia inferiore a 20,00 euro. Il credito rimane comunque attivo e verrà rimborsato in caso di maturazione di ulteriori crediti complessivamente superiori a 20,00 euro, salva prescrizione.

Art. 9 - Somme inesigibili

1. Un credito si considera inesigibile per le seguenti cause:

- a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b) Improcedibilità per importo non superiore a € 30,00 (trenta);
- c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;

Per l'emissione della dichiarazione di inesigibilità non è necessario aver eseguito il pignoramento mobiliare.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, l'inesigibilità è corredata dall'attestazione del Funzionario Responsabile della Riscossione o del Concessionario che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'Ente precedente.

Art. 10 – Norme finali

1. Le disposizioni inerenti la riscossione coattiva già previste nei regolamenti relativi all'applicazione dei tributi comunali sono sostituite dal presente regolamento.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.